

Vista la lettera con la quale il sig. Antonio Sirena eletto con provvedimento consiliare n. 272 del 20 dicembre 1991 ha presentato le proprie dimissioni da membro di detto comitato

rende noto

1. Che il Consiglio regionale deve provvedere alla elezione di un membro del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi in sostituzione di altro membro dimissionario.

2. Che l'elezione del sostituto deve essere effettuata ai sensi dell'art. 5 comma 2, della lr n. 46/1993 entro il 15 aprile 1994.

Il presente avviso avviene in applicazione del disposto del comma 3, art. 5 della legge regionale n. 46/1993.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pupillo

REGIONE DEL VENETO

Comunicato.

Il Presidente della Regione del Veneto

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 sulle procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale;

Vista la legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 che all'art. 21 prevede la nomina della commissione tecnica regionale per la zootecnia con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Preso atto che non sono stati ancora nominati i due docenti di materie zootecniche dell'Università degli studi di Padova;

Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione delle nomine da effettuare;

rende noto

che bisogna quanto prima provvedere alla nomina di due docenti di materie zootecniche dell'università degli studi di Padova quali componenti la commissione tecnica regionale per la zootecnia.

Il presente avviso avviene in applicazione del disposto della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46, art. 5, comma 3.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pupillo

REGIONE DEL VENETO

Comunicato. Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51. Norme sulla classificazione dei territori montani. Avviso per la presentazione delle domande da parte dei comuni per l'inclusione del proprio territorio in zona montana.

Il Presidente della Giunta regionale

Vista la lr 18 dicembre 1993, n. 51, che detta norme sulla classificazione dei territori montani, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle comunità europee.

Vista la direttiva n. 268/1975 del Consiglio delle comunità europee che definisce come zone di montagna quei comuni o parti di comuni caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori a causa dell'esistenza di condizioni climatiche difficili, ovvero, a quote inferiori, di forti pendii, nella maggior parte del territorio, che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso.

Vista la direttiva n. 75/273 del Consiglio delle Comunità europee che ha fissato come indice delle condizioni climatiche molto difficili l'altitudine media minima di 700 metri e ha esplicitato che per forti pendii debbano considerarsi quelli con pendenza superiore al 20%, ovvero quando sussistono contemporaneamente i due fattori è stata presa in considerazione un'altitudine minima di 600 metri e una pendenza superiore al 15%.

Considerato che la classificazione di territorio montano verrà attribuita su richiesta del comune interessato, con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il parere della conferenza permanente per la programmazione nelle zone montane.

Ritenuto necessario dare adeguata informazione sulle modalità di presentazione delle domande da parte dei comuni non montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 che posseggono caratteristiche fisico-morfologiche rientranti nei parametri descritti dalle direttive Cee,

rende noto

1. La struttura competente a ricevere e istruire le pratiche è il dipartimento foreste ed economia montana.

2. La richiesta di inclusione nei territori montani dovrà essere corredata da una cartografia in scala 1:5000 (o in assenza 1:10.000) evidenziando il comune o la parte del comune interessata, e da una relazione, a firma di un tecnico abilitato, illustrante detto territorio con particolare riferimento ai parametri richiesti. Detta relazione dovrà contenere i calcoli matematici relativi all'altitudine media e alla pendenza. Si evidenzia che il primo parametro discende da una ponderazione dell'altezza del territorio con la relativa estensione; il secondo deve sussistere nella maggior parte del territorio di cui si chiede la qualificazione.

3. Le richieste dovranno pervenire alla struttura competente entro 180 giorni dalla pubblicazione nel Bur del presente avviso.

4. Le richieste dovranno essere presentate al seguente indirizzo, Regione del Veneto, dipartimento foreste ed economia montana, via Torino 110, Venezia-Mestre.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pupillo